



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Gorizia, 30/01/2019

### **D.M. 28 dicembre 2018 - Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche.**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019, il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, recante le modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In proposito si ritiene anzitutto opportuno ricordare che l'imposta di bollo è un tributo alternativo all'IVA ed è dovuta esclusivamente per le fatture emesse senza l'addebito dell'IVA. Il meccanismo generale è il seguente:

- sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 l'imposta di bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico;
- sulle fatture con importi inferiori ad € 77.47 l'imposta di bollo non va mai applicata;
- se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, l'imposta di bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori ad € 77.47.

E' altresì opportuno rammentare che sono soggette ad imposta di bollo le fatture di importo superiore ad € 77.47 non soggette ad IVA. Si illustrano in sintesi i contenuti del decreto in oggetto.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal mese di gennaio 2019. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2019:

- il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo (a titolo esemplificativo, quindi, per le fatture elettroniche emesse a partire dal corrente mese di gennaio la scadenza è fissata per il 20 aprile p.v.).

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalla medesima Agenzia.

In particolare, il servizio in questione è disponibile nell'area riservata del soggetto passivo I.V.A., ossia colui che paga il tributo; in particolare, è soggetto passivo IVA chi effettua cessioni di beni o servizi come impresa, nonché chi effettua cessioni di beni o servizi nell'esercizio di arti o professioni.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto in oggetto.